

FAQ

Fondo Transizione Industriale

Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE 21 ottobre 2022

Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024

A. SPESE AMMISSIBILI

1) Q: Quali sono le categorie di spese ammissibili?

A: Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE 21 ottobre 2022 sono ammissibili le seguenti spese di investimento, al netto dell'IVA, sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario, rientranti nei seguenti limiti dell'investimento totale ammissibile:

- suolo aziendale e sue sistemazioni (limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali) nella misura massima del 10%;
- opere murarie e assimilate (limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali) nella misura massima del 40%;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al documento "Relazione tecnica" nella sezione modulistica della pagina "[Presenta la domanda](#)". Si specifica che qualora le agevolazioni siano richieste a valere sulla sez. 2.6 del QT Ucraina le spese ammissibili sono limitate al capitolato "Macchinari, Impianti e Attrezzature".

2) Q: Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di un nuovo immobile rientrano tra le spese ammissibili?

A: Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di un nuovo immobile che costituirà la sede oggetto dell'investimento presentato alle agevolazioni rientrano, potenzialmente, tra le spese ammissibili alle agevolazioni, purché siano propedeutiche e direttamente collegate alla realizzazione del progetto di investimento. Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art.7, comma 7, lettera b), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni le spese devono essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni per le PMI, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili.

3) Q: Le spese per opere murarie e assimilate comprendono anche il costo delle tettoie per l'installazione di un impianto fotovoltaico?

A: Sì, le spese relative al costo delle tettoie si qualificano quali spese per "opere murarie e assimilate" e, di conseguenza, risultano ammissibili nei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Tuttavia, si chiarisce che eventuali spese relative alla rimozione di amianto non risultano ammissibili.

4) Q: I costi relativi allo smontaggio, trasporto e installazione di un impianto già presente in un altro stabilimento aziendale rientrano tra le spese ammissibili?

A: No, in quanto secondo il Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, art. 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili devono essere relative a impianti e attrezzature varie nuove di fabbrica, quindi i costi relativi allo smontaggio, trasporto e installazione di un impianto già presente in un altro stabilimento aziendale non possono rientrare nelle spese ammissibili.

Si specifica inoltre che le spese di smontaggio degli impianti preesistenti, di cui si propone la sostituzione nell'ambito del programma di investimenti, rientrano tra le spese ammissibili secondo quanto stabilito dal succitato art. 7, solo laddove le attività di smontaggio degli impianti preesistenti vengano effettuate dalla ditta fornitrice dei nuovi impianti o attrezzature oggetto dell'intervento.

5) Q: Quali spese sono ammissibili alle agevolazioni ai sensi dell'art. 38bis del GBER?

A: Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, *“sono agevolabili i costi complessivi dell'investimento, con esclusione di quelli non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio”*. Pertanto, fermo restando il rispetto del principio del DNSH, sono ammissibili alle agevolazioni le sole spese propedeutiche al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici oggetto di intervento, ovvero solo le opere strettamente connesse con gli interventi volti al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: isolanti, infissi performanti, LED, ecc.). Sono in ogni caso escluse le spese relative all'installazione di apparecchiature che generano energia o che utilizzano energia, qualora alimentate da combustibili fossili, compreso il gas naturale.

6) Q: La riduzione di viaggi di camion su strada è considerabile ai fini del calcolo del risparmio energetico?

A: Il trasporto della merce, su un qualsiasi tipo di veicolo, o la riduzione dei viaggi effettuati di un veicolo, non rientra nel calcolo del risparmio energetico, in quanto non è incluso *“nell'ambito dell'unità produttiva”*.

7) Q: Si chiede conferma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024 relativo al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, dell'ammissibilità di un investimento che prevede l'acquisto di autocisterne BEV (Battery Electric Vehicle) per la consegna del prodotto ai propri clienti nell'ambito di un processo produttivo focalizzato sulla transizione industriale e sulla sostenibilità ambientale.

A: Relativamente alle spese ammissibili si faccia riferimento a quanto dettagliato all'art. 7 del Decreto Interministeriale 21 ottobre 2022. Con riferimento ai mezzi mobili, queste possono riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

8) Q: Il programma di investimento presentato alle agevolazioni può comprendere sia programmi di riduzione di efficienza energetica che di riduzione del consumo di risorse? In questo caso, come vengono definite le spese ammissibili?

A: L'investimento per il quale si richiede l'accesso al Fondo può prevedere allo stesso tempo sia misure volte esclusivamente a perseguire una maggiore efficienza energetica (Titolo II) che misure volte a perseguire esclusivamente un uso efficiente delle risorse (Titolo III). In questi casi, le spese ammissibili e le agevolazioni concedibili verranno valutate, per i beni che concorrono al miglioramento dell'efficienza energetica, secondo quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, mentre

per quelli che concorrono a perseguire un uso efficiente delle risorse, secondo quanto disposto dagli artt. 14 e 15 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024. In caso di stessi beni che consentano di ottenere entrambi i benefici non è possibile optare per 2 differenti linee agevolative, ma si dovrà indicare per quale linea agevolativa viene inviata la richiesta di Aiuto.

9) Q: Le spese relative all'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo rientrano nella voce di spesa impianti generali e, quindi, nella categoria "opere murarie e assimilate" oppure possono essere considerate come spese relative a macchinari, impianti, attrezzature?

A: Le spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico vanno inserite, nella Relazione Tecnica sotto la voce Macchinari, Impianti e Attrezzature.

10) Q: In caso di costruzione di un nuovo edificio (con nuovo permesso a costruire) il costo dell'impianto fotovoltaico relativo alla sola quota potenza dell'impianto fotovoltaico obbligatorio ai sensi dell'allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, rientra tra le spese ammissibili del presente bando (opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell'investimento complessivamente ammissibile relativo al Titolo II)? Inoltre, l'energia prodotta da tale impianto è utilizzabile ai fini del calcolo del risparmio energetico?

A: Le spese relative alla quota di potenza obbligatoria di un impianto fotovoltaico installato su un edificio di nuova costruzione non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024. Le eventuali spese per quote di potenza superiori sono, invece, ammissibili, fatto salvo il rispetto dei restanti requisiti previsti nell'ambito del fondo. Di conseguenza, l'energia prodotta da impianti di produzione che non possono essere incentivati, non può essere utilizzata ai fini della determinazione del punteggio, come autoproduzione nella configurazione ex post.

B. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

1) Q: Sono ammissibili programmi di investimento che, pur risultando coerenti con le finalità previste dalla normativa di riferimento, sono già avviati alla data di presentazione della domanda?

A: L'art. 6, comma 7, lett.b), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE 21 ottobre 2022 stabilisce, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, che i programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

2) Q: Nel caso di imprese energivore, sono ammissibili investimenti per la diagnosi energetica?

A: Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Gli investimenti che includono spese in ottemperanza ad obblighi previsti dalla diagnosi energetica non si ritengono, pertanto, ammissibili alle agevolazioni.

3) Q: È obbligatorio per le imprese energivore presentare la diagnosi energetica in fase di presentazione della domanda?

A: Sì, è obbligatorio presentare la diagnosi energetica per imprese energivore ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. g) del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014."

Inoltre, le imprese energivore, unitamente alla diagnosi energetica, devono fornire apposita DSAN attestante la regolarità rispetto agli adempimenti previsti dalla medesima disposizione e la tipologia di interventi messi in atto.

4) Q: Le imprese energivore certificate ISO 50001 hanno la possibilità, ai sensi del D.lgs 102/14, di NON presentare la diagnosi energetica. In questi casi, come adempimento sul sito ENEA, viene caricato un file riassuntivo, il certificato in corso di validità e altri documenti della ISO 50001. La stessa documentazione può essere caricata anche per la partecipazione al Fondo Transizione Industriale, in sostituzione della Diagnosi Energetica?

A: Sì, in tali casi è consentito trasmettere il foglio di calcolo riassuntivo caricato sul sito ENEA e il certificato in corso di validità a dimostrazione dell'adozione del sistema di gestione ISO 50001. Si rammenta che, anche in questi casi, come previsto dall'art.3 comma 3 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, il programma di investimento per cui si richiede l'agevolazione deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Al fine di dimostrare il rispetto di tale requisito, laddove non sia stato ancora realizzato l'intervento in obbligo alla cogenza, è necessario indicare nella relazione tecnica quale degli interventi individuati nella diagnosi verrà realizzato in adempimento all'obbligo così da evidenziare che gli interventi richiesti al Fondo sono diversi dall'intervento attuato per obbligo.

5) Q: In caso di intervento che preveda, in aggiunta agli interventi volti a perseguire una maggiore efficienza energetica, la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di energia, la quota del 25% dell'energia prodotta dall'impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, a cui è collegato l'impianto di stoccaggio, può essere assorbita da utenze diverse?

A: Ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d), del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, le spese relative ad un impianto di stoccaggio di energia sono ammissibili a condizione che la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di generazione rinnovabile direttamente collegato. Si ritiene, pertanto, che la restante quota del 25% dell'energia prodotta dall'impianto possa essere assorbita dalle utenze dello stabilimento o immessa in rete. Tuttavia, si specifica che eventuali spese relative ad impianti di autoproduzione sono ritenute ammissibili solamente se necessarie a conseguire un'autoproduzione coerente con il fabbisogno produttivo.

6) Q: La non ammissibilità di spese relative all'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili è prevista solamente nel caso di utilizzo diretto di combustibili fossili, o anche nel caso di utilizzo indiretto? A titolo di esempio, sarebbe ammissibile un intervento in grado di conseguire una riduzione dei consumi di acqua calda o vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas naturale oppure un intervento di rifacimento dell'impianto di distribuzione ed emissione del calore per riscaldamento ambientale senza intervenire sul generatore termico alimentato a combustibile fossile?

A: Ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, non sono agevolabili ai sensi degli artt. 38 e 38bis del GBER gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche direttamente alimentate a combustibili fossili. Pertanto, nel caso l'intervento comporti un risparmio diretto su fluidi termovettori (ad es.: vapore, acqua calda, ecc.) non rileva il fatto che tali vettori siano prodotti con tecnologie impieganti combustibile fossile, trattandosi di un uso indiretto.

- 7) Un intervento di sostituzione di una turbina a gas in assetto cogenerativo (combustibile metano: produzione combinata di energia termica ed elettrica) con una caldaia a biomassa per energia termica (investimento trainante) e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (investimento trainato) nell'ambito del Titolo II - maggiore efficienza energetica, è un investimento ammissibile a valere sul Fondo Transizione Industriale? La domanda nasce in quanto nella relazione tecnica, sezione "programma di investimento - maggiore efficienza energetica" le caldaie a biomassa in questione rientrerebbero nella definizione di "apparecchiature energetiche", ossia apparecchiature che generano energia (come, ad esempio, caldaie per la produzione di calore all'interno del processo di produzione). L'intervento in proposta riguarderebbe la sostituzione completa del combustibile utilizzato e la tecnologia per la generazione dei vettori energetici del processo.**

A: Sì, l'intervento è ammissibile alle agevolazioni, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett a), che prevede l'ammissibilità di misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività di impresa, ovvero della dimostrazione che l'intervento comporti un risparmio energetico rispetto alla situazione ex-ante.

Infatti, l'installazione di una caldaia alimentata con biomassa è consentita dalla normativa del Fondo di Transizione Industriale, che invece vieta l'accesso alle agevolazioni ad interventi che prevedono, in ex-post, l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili.

Si precisa che, nel caso di specie, ai fini del calcolo del punteggio, l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico contribuirà in termini di *Autoproduzione*, mentre per il calcolo del *Risparmio energetico* si dovrà tener conto del consumo energetico ex-post della nuova caldaia a biomassa e del consumo energetico ex-ante associato al combustibile in ingresso alla turbina a gas, a partire dai rispettivi PCI, utilizzando le formule di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024.

- 8) Q: In caso di investimenti che interessano una fase del ciclo produttivo realizzata in una porzione dell'unità locale sede dell'investimento presentato alle agevolazioni, la diminuzione dei consumi, in termini di TEP, deve essere calcolata considerando il processo produttivo complessivo oppure unicamente la parte del processo interessata dall'investimento?**

A: Sulla base di quanto disposto dalla normativa di riferimento del Fondo e, in particolare, sulla base delle modalità di calcolo dei punteggi, si ritiene che la valutazione in merito al risparmio di energia e/o all'utilizzo di risorse debba essere effettuata sull'intera unità produttiva.

- 9) Q: Nel caso di programmi di investimento finalizzati a perseguire un uso efficiente delle risorse, sono ammissibili interventi che introducono una modifica nell'output di prodotto tramite l'impiego di materie prime meno inquinanti?**

A: No, tali investimenti non si ritengono ammissibili in quanto l'art. 13, comma 4, lett. a), del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024 stabilisce che, al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, si debba fare riferimento alla riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di

una determinata quantità di prodotto rispetto ad un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario.

10) Q: Si richiede quale sia la definizione di “discarica” al fine di comprendere se per considerare la diminuzione di scarti da processo produttivo si possono considerare anche i prodotti scartati a fine processo e trasmessi ad altre catene di valore (i.e. consorzio recupero materiali, cementerie), in quanto non conferibili in discarica per legge.

A: Le agevolazioni di cui all'art. 13 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024 non possono essere concesse a fronte della realizzazione di investimenti atti ad ottenere una riduzione dei prodotti scartati a fine processo e trasmessi ad altre catene di valore (i.e. consorzio recupero materiali, cementerie), in quanto non conferibili in discarica per legge, alla luce della definizione stessa di discarica: *“area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”*.

Si evidenzia in questa sede, inoltre, che, ai sensi dell'Art. 47, comma 5 del GBER, gli investimenti proposti non dovranno contribuire a incentivare la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse, al netto di eventuali esternalità negative, connesse alla realizzazione dell'investimento, da tenere in debita considerazione nel calcolo del punteggio.

Inoltre, si specifica che non sono in ogni caso ammissibili attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ai sensi dell'art.3, comma 6, lettera c) del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024.

11) Q: È ammissibile un programma di investimento che prevede unicamente l'acquisto di un impianto fotovoltaico destinato ad un aumento dell'autoconsumo ma che non comporta una riduzione dei consumi energetici?

A: No, un programma di investimento che prevede esclusivamente l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non risulta ammissibile. A tale riguardo, l'art. 10, comma 7, del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024 stabilisce che tali impianti sono ammissibili per un importo non superiore al 40% del programma complessivo relativo al Titolo II, volto al perseguimento di una maggiore efficienza energetica.

12) Q: Risulta ammissibile, come investimento finalizzato a perseguire un uso efficiente delle risorse, un intervento che prevede il riciclo dell'acqua con conseguente riduzione dell'acqua prelevata in falda o in acquedotto?

A: Un intervento che prevede il riciclo di acqua con conseguente riduzione del prelievo dall'acquedotto è da ritenersi ammissibile nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024. Si specifica, inoltre, che la valutazione dei consumi deve essere fatta a livello di unità produttiva.

13) Q: In caso di intervento presente ai sensi della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, cosa si intende per riduzione del consumo di energia pari almeno al 20% in relazione alle attività sovvenzionate? In

particolare, il riferimento si intende a tutta l'unità produttiva o solamente alla parte del ciclo produttivo interessata dal programma?

A: Ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. a), del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, i programmi di investimento presentati a valere sulla sezione 2.6 del Quadro temporaneo devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate, misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo). Al fine di determinare il suddetto risparmio di energia bisogna fare riferimento alle sole attività sovvenzionate e non invece all'intera unità produttiva, sede dell'investimento.

14) Q: Un programma di investimento, da implementare all'interno di una medesima unità produttiva, può contenere più tipologie di intervento (Titoli II e III del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024)?

A: All'interno di una stessa domanda è possibile presentare anche più interventi con riferimento ai due Titoli di cui al Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, purché ognuno di tali interventi sia in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi ambientali previsti; per ciascun intervento andrà indicato il regime di aiuto richiesto. Inoltre, in tale casistica l'importo minimo di 3 milioni di euro si riferisce al programma di investimento complessivamente inteso.

15) Q: Si chiede se fra le misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica che comportano un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER di cui all'art. 10, comma 1, lett. a del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, siano ricompresi anche interventi di riqualificazione energetica relativi agli edifici.

A: Gli interventi di riqualificazione energetica relativi agli edifici risultano ammissibili nel rispetto delle condizioni previste ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, di cui all'articolo 38bis del GBER. Si evidenzia, tuttavia, che tali interventi risultano agevolabili nei limiti del 40% delle complessive spese previste per i programmi di efficientamento energetico di cui all'articolo 38 del Regolamento GBER ovvero alla Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo.

16) Q: In caso di programmi di investimento che comprendono interventi di maggiore efficienza energetica e impianti di autoconsumo (41 GBER), è possibile richiedere le agevolazioni interamente ai sensi della sezione 2.6 del Quadro Temporaneo?

A: No, le spese relative ad interventi volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non rientrano tra quelle ammissibili ai sensi della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo. Tuttavia, a fronte di un programma di efficientamento energetico, richiesto a valere sulla Sez. 2.6 del Quadro Temporaneo, è possibile richiedere le spese relative agli impianti di autoconsumo a valere sull'art. 41 del GBER, nei limiti e nelle condizioni all'art. 10 comma 7 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024.

17) Q: Il già citato Decreto Direttoriale introduce nella normativa FTI una variazione nella definizione di unità produttiva, introducendo il criterio della "prossimità", riporto di seguito estratto: "unità produttiva": la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, purché prossimi, ma funzionalmente collegati. Avremmo necessità di capire cosa si intenda con "prossimi". Si intende che le due sedi devono essere contigue? Oppure devono essere situate nello stesso comune, nella stessa provincia oppure nella stessa regione?

A: Prossimità in questo contesto si riferisce alla vicinanza, soprattutto funzionale, tra i diversi stabilimenti di un'unità produttiva di un'azienda. Tuttavia, la prossimità non implica necessariamente che gli stabilimenti debbano essere immediatamente adiacenti, ma piuttosto che siano sufficientemente vicini da consentire una facile comunicazione, un rapido trasferimento di materiali e una gestione coordinata delle attività, in funzione anche delle specifiche esigenze dell'attività aziendale e dalle caratteristiche del processo produttivo. Dando dunque per acquisito il prerequisito di collegamento funzionale fra esse, la prossimità si realizza allorché le sedi, seppur separate amministrativamente (ricadenti in comuni/province/regioni limitrofe) o fisicamente (es. da una strada, un fiume, o altro elemento o spazio, artificiale o naturale, di separazione) sono sufficientemente vicine da poter essere considerate parte di un unico agglomerato produttivo o distretto industriale.

18) Q: I programmi di investimento che prevedono una riqualificazione energetica del sistema di riscaldamento ambientale dello stabilimento attraverso l'elettrificazione tramite pompa di calore con recuperi termici da processo e l'utilizzo di sistemi di emissione del calore a bassa entalpia, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Fondo?

A: Gli interventi di efficienza energetica degli edifici inseriti in siti destinati ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, facenti parte dell'unità produttiva, sono ammissibili in quanto aderenti alle disposizioni dell'art. 38 bis del GBER, nei limiti e nelle condizioni previste all'art. 11 comma 2 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024.

Si ricorda che, come indicato anche nel file "13bis_Indicazioni compilazione" allegato al format di relazione tecnica, le spese di cui all'art. 38 bis del GBER:

- non possono rappresentare più del 40% delle spese complessive previste per i programmi relativi all'efficientamento energetico di cui all'articolo 38 del Regolamento GBER ovvero, qualora ne sia stata richiesta l'applicazione da parte dell'impresa, di cui alla Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo;
- concorrono al monte spesa complessivo utile a stabilire la quota di spesa ammissibile legata all'art. 41, che a sua volta non può rappresentare più del 40% delle spese complessive previste dal programma di investimento ammissibile ai sensi del Titolo II.

19) Q: È ammissibile un programma di investimento consistente nella realizzazione di una nuova unità produttiva, dove ad esempio in un vecchio capannone verranno installati macchinari nuovi in un'ottica di economia circolare ed impianti di generazione di energia elettrica?

A: No, il programma di investimento deve essere necessariamente effettuato in un'unità produttiva già in uso, esistente e operativa. Il Fondo di Transizione Industriale mira a favorire la transizione green di imprese già attive presso la sede oggetto dell'investimento. A tale riguardo, l'art. 3, comma 1, del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024 stabilisce che i programmi di investimento devono prevedere "interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento".

C. SOGGETTI BENEFICIARI

1) Q: Nel caso in cui una società svolga un'attività economica prevalente non rientrante tra quelle ammesse dalla normativa (sezione ATECO C) ma presenti un progetto di investimento da localizzare in una sede censita con codice ATECO secondario (a livello societario ma prevalente a livello di attività svolta presso tale sede) che rientra tra quelli ammissibili, può presentare domanda di agevolazione?

A: Sì, qualora l'impresa dimostri che nella sede oggetto di intervento venga svolta, a titolo prevalente, un'attività che rientri tra quelle ammissibili dalla normativa.

2) Q: È possibile presentare una domanda di agevolazione che prevede più imprese proponenti?

A: No, l'art. 5 del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, che stabilisce i requisiti dei soggetti beneficiari del Fondo, non prevede la possibilità di soggetti aderenti ai fini della presentazione della domanda.

3) Q: Una società che si trova in concordato preventivo in continuità aziendale può presentare domanda di accesso al Fondo?

A: Sì, una società sottoposta ad una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale può presentare istanza di accesso al Fondo qualora rispetti tutte le ulteriori condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, tra cui quella di non risultare "impresa in difficoltà" già alla data del 31 dicembre 2019 (per la definizione di "impresa in difficoltà" fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER). L'art. 5, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE 21 ottobre 2022 esclude, infatti, dall'accesso al Fondo le imprese in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

4) Q: È possibile per un'impresa che ha già partecipato alla finestra 2023 del bando FTI (e la cui domanda è attualmente in istruttoria), presentare una domanda anche per la finestra 2025 per la medesima unità produttiva? Qualora venisse concessa la prima domanda, potrebbe comunque procedere anche con la seconda?

A: L'art. 4 comma 7 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024 recita: *"Nell'ambito dello sportello di cui al presente articolo ogni impresa può presentare, con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda di agevolazione; è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 6 del decreto"*. Dunque, nell'ambito del presente sportello non è prevista alcuna preclusione per le aziende che hanno presentato domande a valere sul bando 2023 del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, anche se per la medesima unità produttiva.

Si rappresenta, tuttavia, che, tra gli altri sussistono i seguenti vincoli da tenere in particolare attenzione in relazione alla fattispecie sottoposta:

- i lavori dei programmi di investimento possono essere iniziati soltanto dopo la presentazione della domanda (art. 6 comma 7 del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022);
- gli obiettivi ambientali di ogni progetto devono essere chiaramente ed univocamente identificabili, e non essere influenzati da altri interventi contemporanei a quello agevolato, per poter consentire il corretto monitoraggio successivamente alla realizzazione degli interventi stessi;
- come per tutte le misure agevolative vige il divieto di doppio finanziamento.

5) Q: Le aziende neocostituite possono partecipare al bando? In particolare, sussistono limitazioni legate all'anzianità di iscrizione alla CCIAA?

A: L'accesso alle agevolazioni non è precluso alle imprese di nuova o recente costituzione. Ciò detto, si segnala che l'intervento agevolativo mira a sostenere investimenti per la "transizione green", attraverso

interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva. I programmi di investimento, inoltre, così come previsto dall'articolo 3, comma 3 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche. Pertanto, non può essere agevolato un nuovo impianto produttivo. È verosimilmente agevolabile, invece, un'impresa di nuova o recente costituzione che rileva un'attività già esistente e investe in una unità produttiva, purché sia in grado di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento.

D. MODALITA' DI CALCOLO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA

1) Q: È possibile acquistare un macchinario che, oltre a garantire una maggiore efficienza energetica o un uso efficiente delle risorse, comporti un aumento di capacità produttiva superiore al limite del 20%?

A: No, interventi volti a un'efficienza energetica o all'uso efficiente delle risorse non possono comportare un aumento della capacità produttiva superiore al 20% rispetto alla condizione di ex ante, così come esplicitato all'art. 3 comma 3 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024. Qualora il regime di aiuto richiesto sia la Sez. 2.6 del Quadro Temporaneo, l'aumento massimo di capacità produttiva considerato ammissibile è pari al 2% rispetto alla condizione ex ante.

2) Q: Nel caso di interventi presentati a valere sulla Sez. 2.6 del Quadro Temporaneo si potrebbe configurare un aumento della capacità produttiva compresa tra il 2% e il 20%?

A: No, qualora il regime di aiuto richiesto sia la Sez. 2.6 del Quadro Temporaneo, l'aumento massimo di capacità produttiva considerato ammissibile è pari al 2% rispetto alla condizione ex ante.

3) Q: Per determinare il valore della capacità produttiva ex-ante ed ex-post l'investimento, il riferimento è alla capacità produttiva teorica o effettiva?

A: Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, gli investimenti presentati sul Fondo non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 20% rispetto alla situazione precedente.

Si precisa che per gli aiuti concessi a valere sul Quadro Temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente. Al fine di determinare il dato della capacità produttiva ex-ante, il riferimento è alla capacità produttiva teorica riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo.

Analogamente il dato relativo alla capacità produttiva ex-post si intende riferito alla capacità produttiva teorica, il cui eventuale incremento rispetto alla situazione ex-ante è ammesso nei limiti del 20% o del 2% come dichiarato all'art. 3 comma 3 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024.

4) Q: Al fine di non incorrere in un incremento di capacità produttiva superiore al 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, sono tenuto a dismettere eventuali impianti preesistenti collegati alle nuove linee produttive interessate dall'investimento presentato alle agevolazioni?

A: Si ritiene che gli impianti preesistenti collegati alle linee produttive interessate dall'investimento presentato alle agevolazioni devono essere dismessi qualora tale fattispecie configuri un aumento della capacità produttiva ex-post superiore al 20%.

La normativa di riferimento del Fondo non esclude, tuttavia, la possibilità che la capacità produttiva ex-post possa aumentare rispetto a quella ex-ante, per interventi già effettuati dall'impresa proponente o in

corso di realizzazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo, ma non collegati all'investimento richiesto alle agevolazioni.

E. DETERMINAZIONE COSTI AGEVOLABILI

- 1) Q: Nel caso in cui lo scenario controfattuale, per programmi di investimento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, consista nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, per quanti anni deve essere presa in considerazione la spesa annua per la manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto esistente, al fine di determinare i costi ammissibili dell'investimento?**

A: Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c), del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, nel caso in cui, per programmi di investimento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, lo scenario controfattuale consista nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili dell'investimento sono pari alla differenza tra i costi dell'investimento, per il quale sono richieste le agevolazioni, e il Valore Attuale Netto dell'investimento relativo alla manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato.

A tale riguardo, le spese di manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto devono essere determinate considerando un numero di anni pari alla vita utile dei beni acquistati con l'investimento proposto alle agevolazioni, comprensiva altresì degli anni di esecuzione dei lavori. Si specifica che, al fine di optare per tale tipologia di scenario controfattuale, i macchinari da sottoporre a manutenzione/riparazione/ammodernamento dovranno essere funzionanti per l'intera vita utile del macchinario oggetto di acquisto con il programma.

- 2) Q: Qual è il tasso di sconto da utilizzare per l'attualizzazione degli investimenti per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento?**

A: Il tasso da utilizzare è quello fissato dalla Commissione europea riferito al momento della presentazione della Domanda, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base, come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02. Di seguito il link di riferimento:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recoveryinterest-rates/reference-and-discount-rates_en

F. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

- 1) Q: In presenza di uno scenario controfattuale, le soglie di accesso al fondo (3-20 milioni di Euro), sono determinate sulla base dell'investimento richiesto alle agevolazioni o sulla base del maggior costo sostenuto per l'investimento presentato rispetto ad una soluzione meno efficiente implementata in assenza delle agevolazioni (i. e. scenario controfattuale)?**

A: I limiti dimensionali dell'investimento imposti dalla normativa di riferimento si intendono relativi all'investimento presentato e richiesto alle agevolazioni. Si segnala, tuttavia, che in presenza dello scenario controfattuale, l'importo delle agevolazioni non è determinato sull'intero investimento presentato, bensì sul costo supplementare determinato rispetto ad un investimento meno efficiente sostenuto senza l'aiuto pubblico.

Ai fini esemplificativi si rappresenta una possibile fattispecie: Una società presenta un intervento di maggior efficienza energetica, a valere sull'art. 38 del GBER, con spese complessive da realizzare pari a €

3.000.000,00 interamente richieste alle agevolazioni. L'intervento prevede uno scenario controfattuale pari a € 500.000,00, tale per cui le spese agevolabili risultano pari a € 2.500.000,00.

Di conseguenza, la soglia minima di € 3.000.000,00 del programma di investimento, prevista dai dettami normativi del Fondo Transizione Industriale, risulta rispettata, in quanto si fa riferimento alle spese richieste alle agevolazioni e ritenute ammissibili in sede istruttoria. Con riferimento alle agevolazioni concedibili, si chiarisce che le spese agevolabili rappresentano l'importo sul quale verrà applicato l'ESL di riferimento ai fini del calcolo delle agevolazioni.

G. ALTRO

- 1) Q: Nel caso in cui un'azienda presenti domanda di agevolazione ai sensi del Quadro Temporaneo, la data di scadenza di tale regime di aiuto fa riferimento al termine ultimo per la concessione delle agevolazioni o per il completamento dell'investimento?**

A: La scadenza del Quadro Temporaneo al 31 dicembre 2025 si riferisce al termine massimo entro cui deve essere deliberata la concessione delle agevolazioni a valere sull'investimento presentato alle agevolazioni. Resta fermo l'obbligo per imprese ammesse di concludere i programmi di investimento entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni (tale termine include altresì l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati), come previsto dall'art. 10, comma 5, lett. c), Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024.

- 2) Q: È possibile, nel caso in cui risultino rispettate le finalità previste dalla normativa di riferimento, computare, per un medesimo bene oggetto di investimento, agevolazioni a valere su differenti linee agevolative? Ad esempio, l'acquisto di un macchinario che consente di abbattere i consumi energetici dell'unità produttiva e, allo stesso tempo, di ottenere benefici in relazione al risparmio di acqua, materie prime e riduzione dei rifiuti, può beneficiare di agevolazioni a valere sull'art. 47 GBER e sull'art. 38 GBER?**

A: No, sulla base della normativa di riferimento non risulta possibile, per un medesimo bene oggetto di investimento, optare per due differenti linee agevolative e, pertanto, beneficiare di agevolazioni concesse a valere su diversi regimi di aiuto.

- 3) Q: Nel caso si scelga di aderire al regime del quadro temporaneo, nel calcolo della riduzione del consumo di energia pari almeno al 20% (art. 10, comma 5, Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024) è possibile tenere in considerazione anche la riduzione derivante dall'installazione di impianti per la produzione da fonti rinnovabili?**

A: L'utilizzo di energia in autoconsumo derivante dall'installazione di impianti per la produzione da fonti rinnovabili non costituisce una riduzione del consumo di energia.

- 4) Q: Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione sono necessarie preventive autorizzazioni relative al suolo aziendale (es. edificabilità del terreno)?**

A: Ai fini dell'ammissibilità non è necessario fornire preventive autorizzazioni relative al suolo aziendale (es. edificabilità del terreno), ma si richiedono tutte le autorizzazioni necessarie alla verifica della realizzabilità dell'investimento nelle tempistiche previste dal Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024. In particolare, si rammenta che il termine di completamento dei lavori è fissato a 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni (art.10, comma 5, lett. c del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024). Al proposito si segnala inoltre che il Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE 21 ottobre 2022 all'art. 10,

comma 6, lett. d) prevede altresì che sia possibile esibire i titoli autorizzativi previsti per la realizzazione dell'intervento in questione entro 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni.

- 5) **Q: In relazione al Fondo per la Transizione Industriale, l'art. 10, comma 7, lett. a). del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024 prevede l'ammissibilità di "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all'autoconsumo".**

Si chiede, di conseguenza, se l'energia prodotta dall'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- **possa essere solo parzialmente auto-consumata (es. 60% dell'energia prodotta auto-consumata ed il restante immesso in rete a prezzo di mercato); oppure**
- **debba essere completamente auto-consumata (100% dell'energia prodotta deve essere auto consumata).**

A: Sebbene si possa immettere in rete energia, è necessario dimostrare, sulla base dei dati progettuali, che la produzione di energia dei generatori in autoproduzione non superi i fabbisogni dell'unità produttiva su base annua. Pertanto, verranno ritenute ammissibili solamente le spese necessarie a conseguire un'autoproduzione coerente con il fabbisogno produttivo.

- 6) **Q: Quali soggetti sono abilitati a redigere la Relazione Tecnico Economica asseverata richiesta per la presentazione della domanda? In particolare, i soggetti iscritti al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio possono altresì redigere tale documento?**

A: Relativamente al quesito si conferma che possono redigere la Relazione Tecnica le figure che rientrano tra quelle indicate all'art. 5, comma 3 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024. Con particolare riferimento alla lettera a) di detto comma, si ribadisce la necessità che i tecnici ivi indicati siano iscritti all'ordine professionale di riferimento, e di conseguenza al relativo Albo professionale.

- 7) **Q: Il costo orario dei dipendenti che partecipano al progetto di formazione del personale è considerato una spesa ammissibile?**

A: No, non si ritengono ammissibili le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Tuttavia, si specifica che le spese considerate ammissibili risultano indicate all'art. 7 comma 3 del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022.

- 8) **Q: Cosa si intende per pratica commerciale consolidata redditizia a livello dell'Unione europea, per interventi volti a un uso efficiente delle risorse, presentati ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024?**

A: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER, l'impresa proponente è tenuta a fornire, in sede di presentazione delle domanda, dettagliati elementi concernenti la tecnologia applicata e i suoi elementi di novità rispetto alla diffusione a livello unionale, anche attraverso la presentazioni di brevetti, studi di settore o ricerche interne, e la sua redditività con riferimento ai tempi di ritorno degli investimenti proposti in assenza di aiuto, che dovranno risultare superiori a quelli previsti per investimenti di natura ordinaria.

- 9) **Q: In assenza di uno scenario controfattuale, quali sono le intensità di aiuto applicabili ad interventi volti a un uso efficiente delle risorse, presentati a valere sull'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024?**

A: Le intensità di aiuto risultano indicate all'art. 15 comma 1 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024. Si specifica che possono essere considerate agevolabili le spese totali dell'intervento qualora l'investimento consista nell'installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento.

10) Q: Qualora si verifichi una circostanza in cui un singolo intervento apporti una riduzione di utilizzo di materia prima e di consumi energetici: come viene valutato, in questo caso, l'intervento? Nello stilare la graduatoria, l'indice è unico?

A: Si segnala che l'art 6, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE 21 ottobre 2022 afferma che i programmi di investimento possono perseguire anche entrambe le finalità (efficienza energetica e circolarità) e l'indice per stilare la graduatoria è unico, come maggiormente dettagliato anche all'art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024.

11) Q: Con riferimento all'indicatore "RE - Risparmio energia TEP" e, nello specifico, all'indicatore "Consumo energetico Post (TEP)", bisogna considerare anche i TEP autoprodotti a seguito dell'investimento presentato alle agevolazioni?

A: Al fine di calcolare correttamente l'indicatore "RE- Risparmio di Energia" in termini di TEP, così come definito nell'allegato 1 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, bisogna fare riferimento a tutti i consumi dell'unità produttiva, indipendentemente dalla provenienza dell'energia, che sia essa acquistata o autoprodotta. Si specifica come il consumo dell'unità produttiva dipenda dai consumi delle utenze dell'unità stessa, a prescindere dal tipo di fonte utilizzata (acquisto dall'esterno/impianto di autoproduzione, etc.) e dalla provenienza dell'energia stessa. Si specifica che qualora presso l'unità produttiva vi siano impianti di cogenerazione preesistenti, nel calcolo dell'indicatore RE deve essere considerata esclusivamente l'energia associata al combustibile in entrata.

12) Q: Con riferimento all'indicatore "AP-Incremento autoproduzione TEP", per determinare il valore dell'autoproduzione bisogna considerare tutta l'energia prodotta dall'impianto di produzione o solamente la quota parte utilizzata nell'ambito del processo produttivo?

A: Al fine di calcolare correttamente l'indicatore "AP-Incremento autoproduzione TEP", così come definito nell'allegato 1 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024, bisogna considerare, nella determinazione del valore dell'autoproduzione ex-ante ed ex-post l'investimento, unicamente la quota parte dell'energia prodotta dagli impianti effettivamente consumata dall'unità produttiva, nel corso dell'anno, escludendo quella ceduta all'esterno o dissipata. Si specifica che nel caso presso l'unità produttiva vi siano impianti di cogenerazione preesistenti, nel calcolo dell'indicatore AP deve essere considerata esclusivamente l'energia elettrica autoprodotta.

13) Q: Con riferimento al calcolo del punteggio, cosa si intende per "valori normalizzati ante operam dell'unità produttiva"?

A: I "valori normalizzati ante operam" si riferiscono ai valori del "consumo energetico", "consumo d'acqua", "rifiuti conferiti in discarica" e "consumo di materia prima" moltiplicati per uno specifico coefficiente "Cs" definito come il rapporto tra la "produzione post" e la "produzione ante". I consumi ante intervento, pertanto, sono così normalizzati sulla base dell'eventuale variazione della produzione tra l'ante e il post-intervento. Si precisa che i valori di "consumo energetico", "consumo d'acqua", "rifiuti conferiti in discarica", "consumo di materia prima", nonché la "produzione ante" e la "produzione post"

sono tutti riferiti all'intera unità produttiva e non solo ai processi, o alle porzioni di processo, interessati dal programma di investimento.

Per maggiori dettagli si veda il "file determinazione punteggio" presente nella modulistica da trasmettere al Soggetto Gestore.

14) Q: Cosa occorre produrre per dimostrare il raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici nell'ex-post, al fine di dimostrare il rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del Decreto Direttoriale 23 dicembre 2024?

A: Al fine di dimostrare il raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici è necessario che l'operatore fornisca documentazione tecnica da cui si evinca la prestazione energetica dell'edificio ante e post-intervento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile fornire l'APE per la situazione ex-ante e documentazione tecnica asseverata per la situazione ex post (relazione tecnica, simulazione di Diagnosi Energetica o APE, ecc.).

15) Q: Se un intervento beneficia delle agevolazioni a valere sul FTI può ricevere successivamente i certificati bianchi?

A: Sì, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea, come esplicitato nella FAQ pubblicata sul [sito del GSE](#).